



COMUNE DI PETTINEO

PROV. DI MESSINA

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria all'intervento del bilancio

IL RAGIONIERE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N 79 del 14/11/2014

OGGETTO: Modello di organizzazione dell'ARO e approvazione schema di convenzione ex art.30 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la costituzione di un'Associazione tra i Comuni di Castel di Lucio, Pettineo e Motta d'Afermo rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) dell'Ato Me1

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18,00 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, n.7 art. 19, 01/09/93 n.26 art. 17 e dallo Statuto vigente, in sessione **Straordinaria e Urgente di prosecuzione**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'ordinamento, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI		COMPONENTI	
BARBERI FRANDANISA GIUSEPPE	P	MARINARO CATENA	P
RUSSO FRANCESCO	P	MURATORE DAVIDE	P
BELBRUNO GIOVANNI	P	DI MARCO ROSARIO	P
FASOLO ANTONINO PIETRO	P	RUFFINO FELICE	P
CICERO EMANUELA	R	MACHI' CARMELO	A
SANGUEDOLCE ANTONINO	A	GENTILE GIANFRANCO	A

Presenti n. 9 Assenti n. 12

Consiglieri in carica

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Barberi Frandanisa Giuseppe. Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Barberi Frandanisa Rosario Angelo

Sono presenti in aula il Sindaco Liberti Giuseppe, l'Assessore Monaco Sebastiano

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori: Cicero Emanuela, Marinaro Catena, Di Marco Rosario.

Il Presidente chiede all'Assessore Sanguedolce di Leggere la proposta posta all'ordine del giorno.
Il Consigliere Ruffino e Di Marco chiedono chiarimenti in merito alle modalità di elezione del Presidente dell'ARO.

Il Sindaco chiarisce che le procedure previste nello schema di convenzione sono quelle tratte dalla convenzione tipo della Regione Siciliana.

Il Presidente, conclusa la discussione, pone ai voti la proposta

Presenti e votanti : 9

Favorevoli : 9

Contrari :0

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri;

VISTO il vigente O.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n.16 e la L.R. 06/03/1986, n.9, modificato ed integrato dalla legge 08/06/1990 n.142 recepita con modificazione dalla L.R. n.48 del 11/12/1991;

Visto l'esito della votazione sopra riportato

Delibera

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della delibera

Presenti e votanti : 9

Favorevoli : 9

Contrari :0

Il Consiglio Comunale

Visto l'esito della votazione sopra riportato

Delibera

L'immediata esecutività della deliberazione.

*stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE : IL SINDACO

OGGETTO: Modello di organizzazione dell'A.R.O. e approvazione schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per la costituzione di un'associazione tra i Comuni di Castel di Lucio - Pettineo e Motta D'Affermo rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) dell'ATO ME1.

PREMESSO che:

- l'art. 201 comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 prevede che le Regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale prevedendo che gli stessi, costituiscono le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti;
- l'art. 201 comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la L.R. n. 08/04/2010 n. 9, ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in materia coordinata con le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la L.R. n. 08/04/2010 n. 9, in particolare all'art. 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 200 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge Regionale sopracitata, riconferma gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'art. 45 della L.R. 08/04/2007 n. 2, quali identificati nel Decreto Presidenziale 20.05.2008; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 6 giugno 2008, n. 25;
- tale disciplina è stata integrata nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'art. 11 comma 66 della L.R. n. 26/2012, il quale integrando l'art. 5 comma 2, della L.R. n. 9/2010, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato art. 5 della L.R. n. 9/2010, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 introdotto dall'art. 25 comma 1 lett. a) del D.L. n. 17/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012;
- nell'esercizio di tale facoltà, la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2 bis della L.R. n. 9/2010, come introdotto dall'art. 11 comma 67 della L. n. 26/2012, ha approvato, con Decreto Presidenziale n. 531 del 04/07/2012 il Piano con il quale sono state individuati ulteriori 8 ambiti territoriali ottimali di dimensioni diverse da quello provinciale pubblicato nella G.U.R.S parte I n. 27 del 06/07/2012;
- ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'ATO ME1 come emerge dal piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quello provinciale pubblicato nella G.U.R.S parte I n. 27 del 06/07/2012;
- all'interno di ciascun Ambito Territoriale, ai sensi della L.R. n. 9/2010 il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'Ambito, da una società consortile di capitali, denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti.

- l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 9/2010, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la Provincia e i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale devono costituire, per ogni ATO, la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;
- con Decreto n. 325/2011 dell'assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 9/2010, sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società Consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;
- **Considerato** che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. è stato gestito dall'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione;
- **Vista** la Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia Anno 2013 di cui alla Circolare n. 1/2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con cui sono stati diramati gli opportuni chiarimenti necessari per l'avvio a regime del riformato sistema integrato della gestione dei rifiuti in Sicilia, anche alla luce della fine del periodo transitorio del regime di commissariamento straordinario della materia e del definitivo transito dal precedente regime di gestione degli Ambiti Territoriali Ottimali, alla nuova configurazione degli Ambiti ex art. 5 della citata L.R. n. 9/2010 e s.m.i.;
- **Considerato** che con l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 3/2013 concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato introdotto all'art. 5 della L.R. n. 9/2010 il comma 2 ter, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la Finanza Pubblica, previa redazione di un Piano d'Ambito con relativo Capitolato d'Oneri e Quadro Economico di Spesa, coerente al Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione, alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- **Che** secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n. 1/2013, (Circolare prot. n. 221 del 01/02/2013), le perimetrazioni di A.R.O. devono essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti con le indicazioni del Piano stesso;
- **Visto** il percorso operativo definito nella citata Circolare n. 2/2013, volto ad indirizzare l'attività dei Comuni nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito, definendo le seguenti attività operative:
 - 1) Perimetrazione dell'area di raccolta ottimale;
 - 2) Redazione dei piani di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ATO;
 - 3) Sottoscrizione delle Convenzioni di ARO;
 - 4) Avvio delle procedure di affidamento del servizio.
- **Considerato** che, in base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 ter della L.R. n. 9/2010, il Piano di Intervento deve essere coerente con il Piano d'Ambito. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, i Comuni per la redazione del Piano di Intervento relativo all'organizzazione del servizio nella ARO di propria pertinenza, devono comunque attenersi alle indicazioni di cui alle linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito, emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. In particolare, il Piano di Intervento dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1) Una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
 - 2) L'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
 - 3) Il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
 - 4) La pianificazione economica-finanziaria con la valutazione dei costi del servizio.
- **Che** nella redazione del Piano di Intervento, i Comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 9/2010;
- **Che** il Piano deve, inoltre, indicare le modalità gestionali secondo cui il servizio sarà erogato;

- Che il Piano di Intervento, inclusa la delimitazione della corrispondente A.R.O., (comunale o intercomunale) e le relative motivazioni, devono essere inviate all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2 ter della L.R. n. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma;
- Che il citato art. 5 comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010 dispone che, in caso di A.R.O. intercomunale, i Comuni si associno secondo le modalità consentite dal Decreto Legislativo 267/2000. La direttiva assessoriale 1/2013 ha precisato che le aggregazioni comunali devono regolare lo svolgimento associato delle funzioni organizzative del servizio attraverso la sottoscrizione di una Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 267/2000;
- Che la convenzione di A.R.O. dovrà tra l'altro, disciplinare:
 - 1) Compiti e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
 - 2) Compiti del Comune Capofila;
 - 3) Obblighi tra gli Enti convenzionati e relativi rapporti finanziari;
 - 4) Durata della convenzione.
- Considerato che i Comuni di Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Pettineo con il suddetto accordo si impegnano a predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione al competente Assessorato di un Piano di Intervento, con la relativa perimetrazione dell'A.R.O. intercomunale che comprende i territori comunali di Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Pettineo;
- Che con deliberazione di G.C. n. 65 dell'06/08/2014, tra l'altro, si è preso atto dell'accordo tra i comuni di Pettineo – Castel di Lucio – Motta D'Affermo per la gestione associata del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rr.ss.uu. dell'ARQ intercomunale Pettineo – Castel di Lucio – Motta D'Affermo;
- Visto il modello di organizzazione dell'A.R.O. e lo schema di convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra i comuni di Castel di Lucio, Pettineo e Motta D'Affermo rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) dell'ATO ME1;
- Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- Vista la Circolare n. 1/2013 del 01/02/2013;
- Vista la Circolare n. 2/2013 del 23/05/2013;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

PROPONE

DI APPROVARE il modello di organizzazione dell'A.R.O. e lo schema di convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra i comuni di Castel di Lucio, Pettineo e Motta D'Affermo rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) dell'ATO ME1.

Pettineo li 10/11/2014

I
Il Responsabile dell'Area Tecnica



IL PROPONENTE




[Handwritten signature]

La presente documentazione non essendo uguale agli originali non costituisce copia conforme degli stessi documenti. In ogni caso, per l'impiego di questa copia conforme, fino a fede sono gli originali conservati presso l'Amministrazione o l'utilizzo indebiti di tali documenti potrà essere seguita a norma di legge. In ogni caso, per l'impiego di questa copia conforme, fino a fede sono gli originali conservati presso l'Amministrazione o l'utilizzo indebiti di tali documenti potrà essere seguita a norma di legge.

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142 /90 art. 53 e l.r. 48/91 ART:1

REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Regolarità Contabile : Favorevole



IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

REGOLARITA' TECNICA

Sulla regolarità tecnica: Favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

I documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

COMUNE DI PETTINEO	
11 NOV. 2014	
Prot. N. 0008527	
Cat. 1	Clat. 1 Fasc. 1

COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME)

IL REVISORE UNICO

Verbale N.6 del 10/11/2014

Parere su proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale – modello di organizzazione dell’A.R.O. e approvazione schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la costituzione di un’associazione tra i Comuni di Castel di Lucio – Pettineo e Motta D’Affermo rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) dell’ATO ME1.

Il sottoscritto Dottor Ambrogio Fontana, nella qualità di Revisore Unico dei Conti di codesto spettabile Ente, come da delibera consiliare n.65 del 06/09/2014

PREMESSO:

- Che in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente l’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) è l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- Che l’art.5 della Legge della Regione Siciliana n.9 dell’8 aprile 2010 ha confermato, per quanto concerne l’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. costituiti in applicazione dell’art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2, quali identificati nel D.P. Reg. 20 maggio 2008;
- Che il comma 2-ter della Legge Regione Siciliana n.9 dell’8 aprile 2010 consente ai comuni, in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d’oneri quadro economico di spesa, approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, di procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all’interno dell’Area di Raccolta Omogenee (A.R.O.), così come definiti al punto 1 n.3 della direttiva 1/2013, circolare prot. 221/2013, dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

VISTO il modello di organizzazione dell’A.R.O. e lo schema di convenzione per la costituzione di un’ associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Castel di Lucio, Pettineo e Motta D’Affermo rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) dell’ATO ME1;

L'ente di cui è titolare il presente documento, presso il proprio ufficio, conserva i documenti originali e quelli in formato elettronico. L'ente di cui è titolare il presente documento, presso il proprio ufficio, conserva i documenti originali e quelli in formato elettronico. L'ente di cui è titolare il presente documento, presso il proprio ufficio, conserva i documenti originali e quelli in formato elettronico.

CONSIDERATO

- L'art. 239 comma 1 lett. b) n.3), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come novellato ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) D.L. 174 del 10/10/2012 convertito dalla Legge 213 del 7 dicembre 2012 il quale prevede che sia espresso il parere dell'organo di revisione anche sulle "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione di partecipazione ad organismi esterni";
- Che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "modello di organizzazione dell'A.R.O. e approvazione schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la costituzione di un'associazione tra i Comuni di Castel di Lucio – Pettineo e Motta D'Affermo rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) dell'ATO ME1"

Dalla sede del Revisore dei Conti

Baucina, 10/11/2014

IL REVISORE DEI CONTI

Ambrogio Fontana

I documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Modello di organizzazione dell'ARO e schema di convenzione

19 Luglio 2013

I documenti, pur essendo originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di documenti potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

PREMESSA

Con l'articolo 1 comma 2 della l.r. n. 3/2013, concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato introdotto all'articolo 5 della l.r. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha stabilito che i Comuni, in forma singola o associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Con successiva circolare n. 22 dell'1 febbraio 2013, lo scrivente Assessorato, ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli A.R.O. quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Per quanto sopra, al fine di dare attuazione al processo sopra delineato, si rende necessaria emanare il seguente schema di convenzione a cui i Comuni, in forma singola o associata, faranno riferimento per la costituzione dell'ARO.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL' A.R.O./ Pettineo, Motta D'Affermo e Castel di Lucio

per la costituzione di una associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) _____ dell'ATO _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ____ del mese di _____, in _____, nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____, Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTEL DI LUCIO,

codice fiscale _____

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO,

codice fiscale _____

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PETTINEO, codice

fiscale _____;

compresenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente l'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) è l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di

Art. 3

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O./ Pettineo, Motta D'Affermo e Castel di Lucio)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Pettineo, Motta D'Affermo e Castel di Lucio con sede, in prima istanza, presso il Comune di Pettineo. Tale sede è eventualmente modificata dall'Assemblea stessa ai sensi del successivo art. 6.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore.

Art. 4

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, dalla presente convenzione, nonché dalle direttive impartite dalla Regione e ferme restando le funzioni riservate ai singoli Comuni, sono demandate le attività di indirizzo e programmazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O., per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010, nonché con l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Nella prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente all'unanimità.

In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea, la Presidenza spetta al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.

L'Assemblea può eleggere un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.

Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Ciascun Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenute conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Consigli Comunali.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei

modalità di seguito specificate. A copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio, da quantificarsi in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti, si provvede con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo, anche in considerazione delle minori risorse impegnate dai singoli enti per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività, e ripartite proporzionalmente, al netto di eventuali contributi sulla base delle decisioni dell'assemblea dell'ARO e secondo quanto stabilito al successivo articolo 10. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 9

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O./ Pettineo, Motta D'Affermo e Castel di Lucio espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a. definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 201/2011;
- b. deliberano l'aggiudicazione del servizio in caso di affidamento a terzi tramite gara;
- c. stipulano e sottoscrivono il contratto d'appalto e provvedono direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute;
- d. curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.
- e. verificano l'esatto adempimento del contratto
- f. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi;
- g. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del

contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;

- h. ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

Art. 10

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art. 9 ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune. I costi di funzionamento dell'Ufficio comune, nonché di programmazione e di attuazione delle

attività dell'A.R.O., , sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di funzionamento dell'Ufficio tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 11

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 7 (sette) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduto da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

¹ Minimo sette anni.

Art. 12

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 13

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

- P. IL COMUNE DI _____
- P. IL COMUNE DI _____
- P. IL COMUNE DI _____
- P. IL COMUNE DI _____
- P. IL COMUNE DI _____
- P. IL COMUNE DI _____



I documenti, per essere uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico. La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge. In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li

25/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199 comma 3) della L.R. 16/63.


CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

- () - E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1) della L.R. 44/91 (decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione).
- E' divenuta esecutiva il 14/11/2014 ai sensi dell'art. 12 comma 2) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, li

25/11/2014

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio telematico del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 29 NOV 2014 al 11 DIC 2014 che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La mancata pubblicazione o l'uso non conforme degli originali pur essendo uguali agli originali non costituiscono copia conforme degli originali. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti in questo sito. Impossibile per gli utenti stampare e pertanto non hanno alcun valore legale. La mancata pubblicazione o l'uso non conforme degli originali pur essendo uguali agli originali non costituiscono copia conforme degli originali. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti in questo sito.